



COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 129 Del 28-12-2018

COPIA

Oggetto: DIFFERIMENTO PER L'ANNO 2019 DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 09:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

TAGLIAVINI ANDREA	SINDACO	P
OLMI MIRKO	VICE SINDACO	P
CHIESI IVENS	ASSESSORE	P
COLLI ELENA	ASSESSORE	P
MORINI DANILO	ASSESSORE	P
ROMPIANESI ALESSANDRA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il DOTT. ANDREA TAGLIAVINI in qualità di SINDACO assistito dal VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT. DAVIDE ZANNONI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Art. 8, comma 3, del D.Lgs. 507/93 reca: *“La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine”*;
- L'Art.9, comma 4, del D.Lgs. 507/93 reca: *“Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni”*;

Considerato che:

- l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 recita: *“le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;
- in virtù della citata disposizione, il Comune di Quattro Castella ha aumentato le tariffe e i diritti entro la misura massima del 50% con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 27/12/2001;
- l'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, abrogava l'art. 11 comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 a far data dal 26/06/2012;
- di conseguenza, l'aumento tariffario operato dal Comune di Quattro Castella sarebbe diventato illegittimo dal 2013, se non fosse intervenuto il legislatore con una norma interpretativa contenuta nell'art. 1, comma 739, della Legge 208/2015; tale norma specificava che l'abrogazione operata dall'art. 23, comma 7, del D.L. sopra citato non aveva effetto per i comuni che avevano già deliberato l'aumento tariffario prima del 26/06/2012;
- quest'ultima norma di legge aveva pertanto legittimato il Comune di Quattro Castella a mantenere gli aumenti tariffari in precedenza approvati poiché deliberati prima del 26/06/2012;

Preso atto che la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi circa la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha emesso la sentenza n. 15 del 10/01/2018, stabilendo che la norma interpretativa in questione non è corretta ed ha chiarito che le maggiorazioni tariffarie erano legittime fino al 2012 e che, a partire dall'anno di imposta 2013, i Comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione;

Considerato che è in fase di approvazione nella manovra finanziaria 2019 un emendamento dell'ANCI volto a ripristinare la possibilità di aumentare le suddette tariffe fino al 50% e che, in tal caso, il Comune di Quattro Castella, per esigenze di bilancio, intende avvalersene;

Considerato che:

- la stampa e l'invio ai contribuenti dei bollettini per il pagamento dell'ICP - avviene, da parte della ditta ICA Srl affidatario della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- che il concessionario per la stampa e spedizione dei bollettini di pagamento, necessita dell'approvazione delle tariffe per l'anno 2019;

- è preferibile attendere la conclusione dell'iter di approvazione della manovra finanziaria, onde evitare di dover intervenire con rettifiche nella determinazione delle tariffe, creando confusione e disagi ai contribuenti;

Sentito in merito il concessionario, che suggerisce il differimento dei termini al 28 febbraio 2019 per il pagamento dell'ICP del 2019, in modo tale da avere a disposizione il tempo necessario per elaborazione, stampa ed invio dei bollettini ai contribuenti;

Dato atto che lo spostamento di scadenza non produrrà alcun danno economico all'Ente;

Ritenuto opportuno e necessario, per le motivazioni sopra esposte, differire dal 31/01/2019 al 28/02/2019 la scadenza, per l'annualità 2019 e con effetto unicamente per tale annualità, relativa a:

- presentazione delle denunce di variazione in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità;
- pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità;

Visto l'art. 3 della Legge 241/1990;

VISTI i pareri favorevoli, formulati sulla proposta di deliberazione dai Responsabili dei Settori competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

AD unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Per i motivi di cui alla premessa narrativa, di differire al 28/02/2019 il termine per la presentazione delle denunce di variazione e per il pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, con effetto unicamente sull'annualità 2019;
2. di dare atto che il Responsabile del Settore Finanziario provvederà all'esecuzione del presente provvedimento.

Inoltre, con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

3.

**Oggetto: DIFFERIMENTO PER L'ANNO 2019 DEL TERMINE DI
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Data: 28-12-2018

Il Responsabile del servizio
F.TO MAURO ROSSI

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile**
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Data: 28-12-2018

Il Responsabile del servizio
F.TO MAURO ROSSI

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. ANDREA TAGLIAVINI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. DAVIDE ZANNONI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta **esecutiva il 28-12-2018**, ai sensi dell'art. 134, del D. Lgs. n. 267/00.

Lì, 29-12-2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. DAVIDE ZANNONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è **stata pubblicata** in data odierna all'Albo pretorio del Palazzo Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 28-12-2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. DAVIDE ZANNONI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La presente deliberazione viene comunicata in data 28-12-2018, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/00.

Lì, 28-12-2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. DAVIDE ZANNONI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 28-12-2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DAVIDE ZANNONI